

Pesca del tonno rosso con il sistema del palangaro e ripartizione del contingente nazionale di cattura

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 7 dicembre 2022, n. 16358 - Spagnoletti, pres.; Palma, est. - Fratelli Lodato & C. ed a. (avv.ti Sarcuto e Sinatra) c. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. gen. Stato) ed a.

Caccia e pesca - Pesca del tonno rosso con il sistema del palangaro - Decreto ministeriale di ripartizione del contingente nazionale di cattura del triennio 2018-2020 per la campagna di pesca.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 16 luglio 2018, depositato il successivo 1° agosto 2018, i ricorrenti, come in epigrafe indicati, autorizzati alla pesca del tonno rosso con il sistema del palangaro, hanno impugnato il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 2018 n. 8876, pubblicato nella G.U. del 18 maggio 2018, n. 114, Serie Generale, di ripartizione del contingente nazionale di cattura del triennio 2018-2020 per la campagna di pesca, relativamente alla determinazione della quota di loro interesse.

2. Avverso gli atti impugnati hanno formulato i seguenti motivi:

1. *Difetto Di Competenza;*

2. *Eccesso di potere - Motivazione perplessa e contraddittoria del D.M 20 aprile 2018 n. 8876 - Ingiustizia grave e manifesta – Violazione dei parametri di sostenibilità economica - Violazione dell'art. 4 e 35 della Costituzione.*

2. *Violazione e Falsa Applicazione dell'art. 43 Del Regolamento Ue 2017/2107. Violazione e Falsa Applicazione dell'art. 8 del Regolamento (Ue) 2016/1627 del 14 settembre 2016. Violazione dell'art. 41 e dell'art. 97 della Costituzione. Difetto di Motivazione.*

3. In sintesi, parte ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti gravati per incompetenza trattandosi, secondo la prospettazione ricorsuale, di atti di programmazione generale di spettanza del Ministro; inoltre, il decreto ministeriale del 20 aprile 2018 non assicurerebbe analoghe prospettive di redditività a tutte le imprese autorizzate alla pesca del tonno rosso e non rispetterebbe i parametri di sostenibilità, così come individuati dal Comitato Scientifico dell'Iccat (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) e nella Raccomandazione Iccat 14-04; per l'effetto gli odierni istanti ritengono necessaria una diversa ripartizione della quota riconosciuta all'Italia nella pesca del tonno rosso (incrementata per il triennio 2018/2020), al fine di destinare in favore del sistema dei palangari una percentuale maggiore fino al raggiungimento della sostenibilità economica; lamenta, quindi, la violazione dell'art. 43 del regolamento 2017/2107 che stabilisce di "*ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale*", facendo leva sulle disposizioni contenute nel Reg. UE n. 1627 del 14 settembre 2016 (che prevede un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo), laddove il decreto impugnato, pur richiamando formalmente i predetti Regolamenti, non avrebbe utilizzato criteri trasparenti e oggettivi, né ripartito equamente il contingente nazionale del tonno rosso e neppure preso in considerazione la pesca artigianale assegnando a 12 barche del sistema di pesca a circuizione il 75% della quota nazionale e ad 1 sola barca 463 tonnellate pari al 12% di tutta la quota italiana.

4. Si sono costituiti per resistere al gravame il Ministero intimato e le controinteressate, queste ultime insistendo per l'improcedibilità e comunque per l'infondatezza del gravame in applicazione anche della giurisprudenza del Tribunale formatasi in materia.

5. All'udienza di smaltimento dell'arretrato del 10 ottobre 2022, tenutasi in modalità telematica secondo quanto disposto dall'art. 87 comma 4 bis del c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente, in mancanza di una domanda risarcitoria, ritualmente formulata o comunque almeno prospettata, il ricorso, come dedotto dalla difesa delle controinteressate, andrebbe dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse secondo i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. plen., 13 luglio 2022, n.8), in quanto la campagna di pesca 2018 si è conclusa, sicché, nessun vantaggio i ricorrenti potrebbero, all'attualità, conseguire dall'annullamento del decreto impugnato.

7. In ogni caso, le censure prospettate sono infondate.

8. In ordine alla competenza a provvedere del Direttore Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF (contestata nel ricorso introduttivo), si osserva che il decreto oggetto di causa ha natura meramente applicativa di disposizioni sovranazionali, con esclusione, quindi, del rilievo latamente politico o normativo degli atti stessi, tale, cioè, da porre un problema di riferibilità degli stessi alle competenze del Ministro.



9. I provvedimenti impugnati, pertanto, costituiscono atti di gestione afferenti, come tali, alle competenze dirigenziali (cfr. Corte Costituzionale n. 9/2013) ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 3, comma 1, lett. b, del d.P.C.M. 27 febbraio 2013 n. 105 (vigente nel 2018) (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 gennaio 2020, n.16).

10. Venendo poi al cuore dell'impugnativa -che assume, in particolare, violata la disciplina unionale di riferimento-, si osserva (in disparte la genericità delle censure riguardanti la dedotta lesione dei parametri individuati dal Comitato Scientifico dell'Iccat e nella Raccomandazione Iccat 14-04) che se è vero che il Reg. UE 1627/2016 (art. 8) e il Reg. UE 2017/2107 (art. 43) prevedono che in sede di assegnazione delle possibilità di pesca per gli *stock* di tonno rosso a loro disposizione gli Stati membri utilizzano "*criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico*" e si adoperano per "*ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale...*"; è altresì indubitabile che le prescrizioni anzidette si applicano facendo salvi i limiti complessivamente derivanti dalla disciplina europea che, tra l'altro, impone la redazione di Piani di gestione della capacità di pesca.

11. Difatti, il quantitativo totale di tonno rosso pescabile nel territorio nazionale costituisce un dato stabilito a livello europeo -non modificabile-, parimenti alla determinazione della consistenza numerica dei singoli settori autorizzati, mentre l'Autorità statale è tenuta ad esercitare un doppio livello di discrezionalità nella ripartizione interna, tra i diversi sistemi di pesca, del quantitativo totale, e, nell'ambito di ogni sistema, tra le imbarcazioni delle quote individuali, del quantitativo attribuito al sistema stesso.

12. Ciò posto, anche per il triennio 2018/2020 non è sostenibile la sperequazione in favore del sistema di pesca a "circuizione", dal momento che quest'ultimo statisticamente costituisce un sistema di cattura con quantità di pescato della specie superiore rispetto a quella a "palangaro", non essendo peraltro provato in giudizio che il meccanismo di riparto del TAC (contingente complessivo di cattura) del tonno rosso sia stato contestato dagli organismi europei di controllo.

13. Invero, i piani annuali di ogni Stato membro sono sottoposti alla Commissione UE e non risulta dagli atti di causa che siano stati formulati rilievi di alcun genere nei confronti del nostro Paese, trattandosi, peraltro, di un sistema consolidato dal 2000 - 2001, di "mercato amministrato" connotato dalla scarsità delle risorse (ittiche), assoggettate a tutela ai fini della loro conservazione e mantenimento nel tempo (in senso conforme, Tar Lazio, Roma, Sez. II, 2 gennaio 2020, n. 16).

14. A ciò si aggiunga che -proprio in riferimento al triennio 2018/2020 di interesse dei ricorrenti-, il Consiglio di Stato ha espresso il principio generale (applicabile anche alla fattispecie in esame), secondo cui una volta che è stato necessario restringere la platea dei soggetti abilitati alla pesca del tonno rosso, la P.A, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, si è orientata nel senso "*di dare la preferenza alle imbarcazioni con maggiore quota di pescato, in coerenza con quella naturale tendenza, comune ad ogni tipologia di mercato, secondo la quale, in caso di riduzione della domanda, o delle quote di prodotto, si favorisce la concentrazione della produzione tra le imprese più strutturate, per intuitibili e note ragioni di ottimizzazione degli investimenti*" (Cons. Stato, Sez. III, 23 marzo 2021, n.2488).

15. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va respinto siccome improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed in ogni caso infondato.

16. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica nondimeno l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

(*Omissis*)